Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 21 agosto 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1974, n. **929**.

Esecuzione dell'accordo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino tra i due Paesi, nonchè dell'annesso accordo tecnico, conclusi ad Ankara il 24 gennaio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino tra i due Paesi, nonchè all'annesso accordo tecnico, firmati ad Ankara il 24 gennaio 1973, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 6 e 12 degli accordi stessi.

Art. 2.

All'onere relativo all'esecuzione degli accordi indicati nell'articolo precedente — compresa la quota da anticipare per conto della Turchia — si provvede con le disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — MORO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 44

LOAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNEMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FOR THE REALIZATION OF SUBMARINE TELEPHONE CABLE BETWEEN THE TWO COUNTRIES.

The Government of the italian Republic and the Government of the Republic of Turkey desiring to improve and implement the mutual services of telecommunications by a direct submarine cable connecting Italy and Turkey, covenant and agree with each other as follows.

Article 1.

A submarine cable system as specified in detail in article 1 of the project agreement (hereinafter called the « cable system ») shall be provided for, constructed, maintained and operated between Turkey and Italy and will consist of the following segments:

segment *A*: A cable station in Turkey in the vicinity of Antalya (hereinafter called the « Antalya cable station »);

segment *B*: A cable station in Italy in the vicinity of Catania (hereinafter called the « Catania cable station »);

segment *C*: The Turkey-Italy submarine cable between the Antalya cable station and the Catania cable station, together with equipment associated with the cable and the two cable stations.

Article 2.

For the purpose of this agreement, except otherwise specified, the term « turkish administration » means « PTT Genel Müdürlüğü » and the term « italian administration » means the « Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Article 3.

The capital cost of the whole system shall be shared by the two contracting administrations in the following manner:

The share to be borme by the turkish administration shall include the cost of all installations on their own territory as well as half the cost of the submarine cable laid between the two landing points.

The share to be borne by the italian administration shall include the cost of all installations on their own territory, as well as half the cost of the submarine cable laid between the two landing points.

The currency required for financing the entire system, including sounding surveys, but excluding works and supplies relevant to segment *A*, shall be provided by the italian administration, within the framework of credits to be granted by the italian Government to the turkish Government.

The amount of credit and its terms will be as follows:

(i) An amount of IAU 2.300.000, covering the share to be borne by the turkish administration (except for charges and supplies for segment *A*) will be provided as a loan. This amount will be reconsidered and adjusted, through the exchange of letters, according to the result of the international bid as forseen in the article 5 e (i) of the project agreement.

(ii) 3.5% interest on the whole credited amount will start to be charged from the date the submarine telephone system is put into operation.

(iii) Repayment will be made in ten equal yearly and consecutive installments, in italian currency, the first of which will fall due after the lapse of three years from the date of putting the system into operation.

(iv) The turkish administration will deduct the costs incurred for the realization of segment *A*, the multiplex terminal equipment (including insurance, freight and other incidental expenses), taxes in force and local administrative expenditures from the amount of international financial contributions to be granted to Turkey and the remainder shall be transferred to Italy to be deducted from the loan specified in subparagraph (i) of this article.

Article 4.

The capital cost of the system referred to in article 3 include in addition to all expenditures for the realization of segment *A* and *B*, all expenditures covering the realisation of segment *C*: surveys, engineering design, materials, manufacturing, procurement and inspection, removing, (with appropriate reduction for salvage), cable-ship charter, testing associated with cable laying or installation, supervision, transport overhead and insurance, other incidental costs.

Taxes and custom duties shall be borne by the respective parties on the basis of regulation in force in the two countries.

Article 5.

The project agreement signed concurrently by the italian and turkish administrations shall costitute an integral part of this agreement.

Article 6.

This agreement shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification.

IN WITNESS WHEREOF the plenipotentiaries of the contracting parties have signed the present agreement and affixed their seals thereto.

DONE in Ankara on 24th January 1973 in two originals in english language.

For the Government of the italian Republic
Mario PRUNAS

For the Government of the Republic of Turkey
K. TOGAY

PROJECT AGREEMENT BETWEEN ITALIAN PTT ADMINISTRATION AND THE TURKISH PTT ADMINISTRATION FOR THE REALIZATION OF A SUBMARINE THELEPHONE CABLE BETWEEN THE TWO COUNTRIES.

The italian PTT administration and turkish PTT administration desire to improve and implement the mutual services of telecommunications by a direct submarine cable connecting Turkey and Italy.

Whereas the various portions of the system will be interconnected and interdependent and will together constitute an international instrumentality for furnishing high quality and efficient intercontinental communication services.

Whereas the severance of any portion of the system from the rest would prevent the system from fulfilling the total purpose for which it is intended and would be incompatible with the intent of the parties.

Covenant and agree with each other as follows:

Article 1.

(*a*) A submarine cable system (hereinafter called « cable system ») shall be provided, constructed, maintained and operated between Turkey and Italy. The system for the purposes of this agreement shall be regarded as consisting of the following segments:

segment *A*: a cable station in Turkey in the vicinity of Antalya (hereinafter called the « Antalya cable station »). This segment *A* shall consist of:

(i) A suitable land on which to land the cable and to extend such cable from the landing to the terminal building and to construct the terminal building and any other building which may be required for the maintenance and operation of the cable, including any necessary roads for access to such land.

(ii) A suitable building or buildings or part thereof in which to terminate the cable and house the cable station equipment, and to carry on activities related to maintenance and operation of the cable, including conduit structures for the cable between the beach and the cable terminal buildings.

(iii) Equipment necessary for the maintenance and operation of such land and buildings mentioned in the above points (i) and (ii) including, but not limited to, power equipment (other than power equipment associated solely with submarine cable);

segment *B*: a cable station in Italy in the vicinity of Catania (hereinafter called the « Catania cable station »).

This segment *B* shall consist of:

(i) Suitable land on which to land the cable and to extend such cable from the landing to the terminal buildings, and to construct the terminal building and any other building which may be required for the maintenance and operation of the cable, including any necessary roads for access to such land.

(ii) A suitable building or buildings or part thereof in which to terminate the cable and house the cable station equipment and to carry on activities related to the maintenance and operation of the cable, including conduit structures for the cable between the beach and the cable terminal buildings.

(iii) Equipment necessary for the maintenance and operation of such land, access roads and buildings mentioned in the above points (i) and (ii) including, but not limited to, power equipment (other than power equipment associated solely with submarine cable);

segment *C*: the Turkey-Italy submarine cable between the Antalya cable station and the Catania cable station together with the cable station equipment associated with such cable and located at the aforesaid cable stations.

(*b*) The term « submarine cable » includes cable of the submarine type laid in water and on land, associated repeaters and equalizers. The term « cable sta-

tion equipment » includes the defined terminal equipment (including power equipment associated solely with the cable provided for herein) associated with the cable and maintenance and testing equipment associated with such terminal equipment and with submarine cable.

Each segment shall be regarded as including its related spares and stand by components (for example, submarine cable repeaters and lenghts of submarine cable).

Article 2.

For the purpose of this agreement, except different indications in the context, the term « turkish administration » means T.C. PTT Genel Müdürlüğü, and the term « italian administration » means the Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Article 3.

The system shall have a capacity equal to at least 480 4 KHz. band-width telephone circuits. This submarine cable laid in deep waters will be of the armourless type. Along the cable transistorized repeaters and equalizers will be inserted. The system will also include two service circuits. The system in its whole, as well as components parts thereof shall conform to CCITT recommendations.

Article 4.

The operations connected with the sounding survey for the choice of the most suitable sea route, of the landing places and of the landing tracing will not be the subject of international bids. The operations will be carried out by italian private firms with italian facilities and under the supervision of a technical joint group of the two administrations.

Article 5.

(*a*) The Antalya cable station shall be designed, provided, constructed and installed by the turkish administration, in agreement with the other administration.

(*b*) The Catania cable station shall be designed, provided, constructed an installed by the italian administration, in agreement with the other administration.

(*c*) The various facilities comprising segment *C* (submarine cable together with the associated cable station equipment) shall be designed, provided, constructed, laid and installed by the italian administration in agreement with the other administration.

(*d*) For the realization of the international artery subject of this agreement a proper committee (hereinafter called joint committee) composed of representatives of the two administrations, shall be formed.

(*e*) The provision of segment *C* by the italian administration shall be effected in accordance with the following procedures:

(i) With the exception of sounding survey, the whole project will be subject of international bids. The bidder must specify in their offers that the prices will not be subject to any increase.

(ii) The specifications of the project established by the joint committee and approved by the two administrations, shall be published by the italian administration for international bids.

(iii) The opening of the bids shall take place in the presence of the representatives of both parties, and the italian administration shall submit the bids to the joint committee for examination.

(iv) The proposals for the establishment of the successful bidder will be submitted by the joint committee to the administrations for the approval.

(v) The italian administration shall sign the contract with the successful bidder.

(vi) Terminal equipment and land cable in Turkey shall be installed by the successful bidder under the supervision of the turkish administration.

(vii) A technical joint committee shall test the system before the formal handing over by the successful bidder.

Article 6.

(*a*) The contract let by the italian administration shall contain such terms as to insure:

(i) The right of the turkish and italian administrations to carry out all the controls, measurements and testings established and required by: the turkish and italian laws in force, the tenders and the technical specifications established by the joint committee and approved by the two administrations of the two contracting parties.

(ii) The right of the access by the two administrations to the books and records of the contractor for which the contract provides the reimbursement of the costs. This right is meant as limited to contracts, books and records relevant to such articles and services to be borne by the two administrations, including overhead costs.

(iii) The right of the access by representatives of the two administrations to the factories and the other places of business of such contractor for the purpose of inspecting the articles to be supplied and the services to be rendered under the contract, including raw materials, part manufacturing processes, testing procedures, and testing and inspection records relating to the manufacture, inspection and testing of such articles and services.

(iv) The contractor shall undertake to accept in his factories and plants, technical people to be trained for this or similar plants in the field of cables and relevant equipment.

(*b*) There copies of the contract annexes to which sub. paragraph 6 (*a*) is applicable, shall be given to the turkish administration.

Article 7.

(*a*) In order to make this cable system feasible both administration will spend utmost effort to pass their transit traffic also through the subject cable system.

They will also spend every effort to maintain for the future a balanced repartition between the traffic possibly routed over other transmission facilities (ex: via satellite) and that routed over the cable subject of the present agreement.

Each of two administrations shall use its best effort to furnish and maintain in efficient working order for the other party for the duration of this agreement such circuit facilities in the country as such other party may reasonably require for extending circuits in the submarine cable system assigned to them beyond the boundary of that country or to the terminals of other international communication systems in that country. Such circuit facilities shall be suitable for the intended purposes and shall be furnished and maintained in good working order at reasonable charges.

(*b*) The turkish administration shall realize, within the terms set out in the following article 8, a connection by cable or microwave, of suitable capacity for the extention of the submarine cable circuit to Ankara or to any other suitable place of the turkish domestic telephone network.

(*c*) The italian administration shall realize, within the terms set out in the following article 8, a connection by cable or microwave, of suitable capacity for the extention of the submarine cable circuits to Rome or to any other suitable place of the italian domestic telephone network.

Article 8.

The turkish administration and the italian administration will use their best effort to complete the system and place it in operation in the year of 1975.

Article 9.

For the maintenance of the submarine cable system the two administrations will establish at due time a special detailed protocol based on the following principals:

(*a*) Expenditures will be shared on the basis of 50 % between the two administrations.

(*b*) The cableship of one of the two countries will be preferred as long as it is competitive with the international market rates at the time of cableship utilisation.

(*c*) For the maintenance of the submarine cable, the administrations may enter into a consortium.

Article 10.

(*a*) The submerged section of segment *C* between the two landing points shall be the undivisible property of the two administrations on a 50% share basis.

(*b*) The remaining part of the segment *C*, on the turkish side, as well as segment *A* shall be the property of the turkish administration.

(*c*) The remaining part of the segment *C*, on the italian side, as well as segment *B* shall be the property of the italian administration.

(*d*) The two administrations shall have the right to sell, to any user who may request them, the IRU of their own half circuits.

Article 11.

The turkish administration shall be responsible for the operation and maintenance of the Antalya cable station and of relevant terminal equipment therein, and will do its best efforts to maintain such cable station and equipment in efficient working order.

The italian administration shall be responsible for the operation and maintenance of the Catania cable station and of the relevant equipment therein, and shall use its best efforts to mantain such cable station and equipment in efficient working order.

Article 12.

This agreement constitutes an integral part of the loan agreement and shall enter into force at the same day of entering into force of the loan agreement. It shall remain in force until the 25th (twentififth) year after the date on which the system enters into operation.

This agreement shall be considered as tacitly extended for an additional undetermined period of time, unless a termination note is notified in writing by one of the parties to the other with a two years notice.

In withness whereof the plenipotentiaries of the contracting parties have signed the present agreement and affixed their seals thereto.

Done in Ankara on 24th January 1973 in two originals in english language.

For the italian P.T.T. administration
Giovanni Verlicchi

For the turkish P.T.T. administration
H. Göceoglu - E. Orsun

Traduzione non ufficiale

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello indicato negli accordi.

ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVO TELEFONICO SOTTOMARINO TRA I DUE PAESI.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, desiderando migliorare ed incrementare i reciproci servizi di telecomunicazione mediante un cavo sottomarino diretto collegante l'Italia e la Turchia, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Un sistema via cavo sottomarino, quale definito dettagliatamente all'articolo 1 dell'accordo tecnico (qui di seguito denominato « sistema via cavo ») sarà progettato, costruito e mantenuto in esercizio tra l'Italia e la Turchia. Esso si comporrà dei seguenti segmenti:

segmento A: una stazione cablofonica situata in Turchia, in vicinanza di Antalya (qui di seguito denominata « stazione cablofonica di Antalya »);

segmento B: una stazione cablofonica situata in Italia, in vicinanza di Catania (qui di seguito denominata « stazione cablofonica di Catania »);

segmento C: il cavo sottomarino Italia-Turchia tra la stazione cablofonica di Catania e la stazione cablofonica di Antalya, nonché le apparecchiature connesse al cavo ed alle due stazioni cablofoniche.

Articolo 2.

Ai fini del presente accordo, salvo diversa definizione, l'espressione « amministrazione italiana » indica l'« Azienda di Stato per i servizi telefonici » e l'espressione « amministrazione turca » indica la « P.T.T. Genel Müdürlüğü ».

Articolo 3.

Il costo dell'intero sistema sarà ripartito tra le due amministrazioni contraenti nel modo seguente:

la quota a carico dell'amministrazione turca coprirà il costo di tutte le installazioni fatte sul proprio territorio, nonché metà del costo del cavo sottomarino situato tra i due punti di approdo;

la quota a carico dell'amministrazione italiana coprirà il costo di tutte le installazioni fatte sul proprio territorio, nonché metà del costo del cavo sottomarino situato tra i due punti di approdo.

La somma occorrente per il finanziamento dell'intero sistema, ivi comprese le operazioni di scandaglio, ma con esclusione dei lavori e delle forniture relativi al segmento *A*, sarà anticipata dall'amministrazione italiana, nel quadro dei crediti da concedersi dal Governo italiano al Governo turco.

L'ammontare del credito e le sue condizioni saranno le seguenti:

(i) sarà concesso un prestito di 2.300.000 I.A.U. coprente la quota a carico dell'amministrazione turca (fatta eccezione per le spese e le forniture per il segmento *A*). Tale ammontare sarà riesaminato e liquidato, attraverso uno scambio di lettere, in base ai risultati della gara internazionale prevista dall'articolo 5 (*e*) (i) dell'accordo tecnico;

(ii) l'interesse del 3,50 % sull'intera somma sarà calcolato a partire dalla data di attivazione del sistema telefonico sottomarino;

(iii) il rimborso sarà effettuato in dieci rate annuali consecutive di pari importo, in valuta italiana, la prima delle quali sarà versata allo scadere dei tre anni dall'attuazione del sistema;

(iv) l'amministrazione turca diffalcherà le spese affrontate per la realizzazione del segmento *A*, per le apparecchiature terminali multiplex (incluse le spese di assicurazione, di trasporto e le altre eventuali spese), nonché le tasse in vigore e le spese amministrative locali, dall'ammontare dei contributi finanziari internazionali da concedersi alla Turchia; il restante sarà trasferito all'Italia per essere diffalcato dall'ammontare del prestito previsto dal par. (i) del presente articolo.

Articolo 4.

Il costo dell'intero sistema, di cui all'articolo 3, copre, oltre tutte le spese per la realizzazione dei segmenti *A* e *B*, tutte le spese per la realizzazione del segmento *C*: perizie, progettazione, materiali, costruzioni, approvvigionamenti e ispezioni, demolizioni (con adeguata riduzione di spese per le parti recuperate), noleggio della nave posacavi, collaudi per la installazione del cavo, supervisioni, spese generali di trasporto e assicurazioni, nonchè altre eventuali spese.

Le tasse ed i diritti doganali saranno a carico delle rispettive Parti in conformità alle norme vigenti in ciascun Stato.

Articolo 5.

L'accordo tecnico firmato simultaneamente dalle amministrazioni italiana e turca costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 6.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto ad Ankara il 24 gennaio 1973 in due originali in lingua inglese.

(*Seguono le firme*).

ACCORDO TECNICO TRA L'AMMINISTRAZIONE P.T.T. ITALIANA E L'AMMINISTRAZIONE P.T.T. TURCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVO TELEFONICO SOTTOMARINO TRA I DUE PAESI.

L'amministrazione P.T.T. italiana e l'amministrazione P.T.T. turca, desiderando migliorare ed incrementare i reciproci servizi di telecomunicazione mediante un cavo sottomarino diretto collegante l'Italia e la Turchia;

Considerato che le varie parti del sistema saranno collegate ed interdipendenti e che il loro insieme costituirà uno strumento trasmissivo internazionale che garantirà servizi di comunicazione intercontinentale efficienti e di alta qualità;

Considerato che l'utilizzazione separata di una qualunque parte del sistema osterebbe al pieno raggiungimento dello scopo cui il sistema è preordinato e sarebbe incompatibile con gli obiettivi che le Parti si prefiggono;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

(*a*) Un sistema via cavo sottomarino (qui di seguito denominato « sistema via cavo ») sarà progettato, costruito e mantenuto in esercizio tra l'Italia e la Turchia. Ai fini del presente accordo, tale sistema si intende composto dai seguenti segmenti:

segmento A: una stazione cablofonica situata in Turchia, in vicinanza di Antalya (qui di seguito denominata « stazione cablofonica di Antalya »). Tale segmento *A* sarà costituito da:

(i) un terreno idoneo per l'approdo del cavo ed il prolungamento dello stesso dal punto di approdo all'edificio terminale, nonchè per la costruzione dell'edificio terminale e di ogni altro edificio necessario per la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le indispensabili vie di accesso a detto terreno;

(ii) uno o più edifici o parti di edifici, aventi i necessari requisiti per installare le estremità del cavo e le apparecchiature della stazione cablofonica, nonchè per espletare le attività connesse con la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le condutture colleganti il punto di approdo con l'edificio terminale del cavo;

(iii) le apparecchiature necessarie per la manutenzione e l'esercizio del terreno e degli edifici su menzionati [*sub* (i) e *sub* (ii)], ivi comprese, tra l'altro, le apparecchiature di alimentazione (escluse quelle adibite esclusivamente al cavo sottomarino);

segmento B: una stazione cablofonica situata in Italia in vicinanza di Catania (qui di seguito denominata « stazione cablofonica di Catania »). Tale segmento *B* sarà costituito da:

(i) un terreno idoneo per l'approdo del cavo ed il prolungamento dello stesso dal punto di approdo all'edificio terminale, nonchè per la costruzione dell'edificio terminale e di ogni altro edificio necessario per la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le indispensabili vie di accesso a detto terreno;

(ii) uno o più edifici o parti di edifici, aventi i necessari requisiti per installare le estremità del cavo e le apparecchiature della stazione cablofonica, nonchè per espletare le attività connesse con la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le condutture colleganti il punto di approdo con l'edificio terminale del cavo;

(iii) le apparecchiature necessarie per la manutenzione e l'esercizio del terreno, delle vie di accesso e degli edifici su menzionati [*sub* (i) e *sub* (ii)], ivi comprese, tra l'altro, le apparecchiature di alimentazione (escluse quelle adibite esclusivamente al cavo sottomarino);

segmento C: il cavo sottomarino Italia-Turchia tra la stazione cablofonica di Catania e la stazione cablofonica di Antalya, nonchè le apparecchiature connesse al cavo e situate in tali stazioni.

(*b*) L'espressione « cavo sottomarino » indica il cavo di tipo sottomarino sia collocato in acqua che interrato, nonchè i relativi ripetitori ed equalizzatori. La espressione « apparecchiature della stazione cablofonica » indica le specifiche apparecchiature terminali collegate con il cavo (incluse le apparecchiature di alimentazione adibite esclusivamente al cavo), nonché le apparecchiature per la manutenzione e per le prove collegate con le apparecchiature terminali e con il cavo sottomarino.

Ogni segmento deve intendersi comprensivo delle relative parti di ricambio e riserva (ad esempio: ripetitori e spezzoni di cavo sottomarino).

Articolo 2.

Ai fini del presente accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti, l'espressione « amministrazione italiana » indica l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'espressione « amministrazione turca » indica la « T.C.P.T.T. General Müdürlüğü ».

Articolo 3.

Il sistema avrà una capacità equivalente ad almeno 480 circuiti telefonici di larghezza di banda di 4 kHz. Il cavo sottomarino collocato in acque profonde sarà del tipo senza armatura. Lungo il cavo saranno inseriti ripetitori transistorizzati ed equilizzatori. Il sistema sarà dotato anche di due circuiti di servizio.

Il sistema nel suo insieme, come le singole parti componenti, saranno conformi alle raccomandazioni del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale delle telecomunicazioni).

Articolo 4.

Le operazioni di scandaglio per la scelta del migliore tracciato marino, dei punti di approdo e del tracciato terrestre del cavo non saranno soggette a gara internazionale. I lavori saranno eseguiti da ditte private italiane con materiali italiani e sotto la supervisione di un gruppo costituito da tecnici delle due amministrazioni.

Articolo 5.

(*a*) La stazione cablofonica di Antalya sarà progettata, costruita ed installata a cura dell'amministrazione turca in accordo con l'altra amministrazione.

(*b*) La stazione cablofonica di Catania sarà progettata, costruita ed installata a cura dell'amministrazione italiana in accordo con l'altra amministrazione.

(*c*) Le varie parti costituenti il segmento *C* (cavo sottomarino e relative apparecchiature della stazione cablofonica) saranno progettate, costruite, collocate e installate dall'amministrazione italiana in accordo con l'altra amministrazione.

(*d*) Per la realizzazione dell'arteria internazionale di cui al presente accordo verrà costituita un'apposita commissione (qui di seguito denominata « commissione mista ») formata da rappresentanti delle due amministrazioni.

(*e*) L'amministrazione italiana, per realizzare il segmento *C*, seguirà la seguente procedura:

(i) ad eccezione delle operazioni di scandaglio, l'intero progetto sarà soggetto a gara internazionale. Gli offerenti dovranno specificare nelle loro offerte che i prezzi non sono passibili di alcun aumento;

(ii) i capitolati del progetto stabiliti dalla commissione mista ed approvati dalle due amministrazioni saranno resi pubblici dall'amministrazione italiana, che provvederà a bandire una gara internazionale;

(iii) la gara si aprirà alla presenza dei rappresentanti di entrambe le Parti e l'amministrazione italiana sottoporrà le offerte all'esame della commissione mista;

(iv) le proposte per la deliberazione di aggiudicazione saranno sottoposte dalla commissione mista all'approvazione delle due amministrazioni;

(v) l'amministrazione italiana stipulerà il contratto con la ditta vincitrice della gara;

(vi) le apparecchiature terminali ed il cavo terrestre in territorio turco saranno installati dalla ditta vincitrice della gara, sotto la supervisione dell'amministrazione turca;

(vii) un gruppo di tecnici, composto da rappresentanti delle due amministrazioni, effettuerà il collaudo del sistema prima della consegna ufficiale da parte della ditta vincitrice della gara.

Articolo 6.

(*a*) Il contratto stipulato dall'amministrazione italiana dovrà contenere clausole tali che garantiscano:

(i) il diritto delle amministrazioni turca ed italiana di compiere tutti i controlli, le misurazioni ed i collaudi previsti dalla legislazione vigente nei due Paesi,

nonché dai bandi di gara e dai capitolati tecnici stabiliti dalla commissione mista ed approvati dalle amministrazioni delle due Parti contraenti;

(ii) il diritto delle due amministrazioni di prender visione dei libri contabili e dei documenti della ditta appaltatrice nel caso in cui il contratto preveda il rimborso delle spese. Tale diritto si intende limitato a quei libri contabili e documenti che riguardino forniture e prestazioni da porre a carico delle due amministrazioni, ivi incluse le spese generali;

(iii) il diritto d'accesso dei rappresentanti delle due amministrazioni alle installazioni ed alle altre sedi di lavoro della ditta appaltatrice onde procedere ad ispezioni delle apparecchiature da fornire e dei servizi da prestare in base al contratto, ivi incluse le ispezioni dei materiali grezzi, dei semi-lavorati, nonché il diritto di assistere ai collaudi, alle prove ed alle altre operazioni inerenti alla fornitura ed al collaudo delle apparecchiature e dei servizi;

(iv) l'impegno da parte della ditta appaltatrice di accogliere, nelle proprie fabbriche ed installazioni, tecnici da addestrare per questo o per impianti similari nel settore dei cavi e delle relative apparecchiature.

(*b*) Tre copie del contratto e degli allegati, di cui al presente articolo *sub* (*a*), saranno fornite all'amministrazione turca.

Articolo 7.

(*a*) Per consentire la realizzazione del sistema via cavo entrambe le amministrazioni faranno quanto possibile per istradare il loro traffico di transito anche su tale sistema. Inoltre esse si adopereranno per mantenere nel futuro una ripartizione bilanciata fra il traffico eventualmente istradato su altri mezzi di trasmissione (es.: via satellite) e quello istradato sul cavo in questione.

Ciascuna delle due amministrazioni si adopererà per fornire all'altra amministrazione e mantenere in efficienza, per la durata del presente accordo, tutti quei circuiti nazionali che l'altra Parte potrà ragionevolmente richiedere per estendere oltre la frontiera, ovvero fino ai terminali di altri sistemi di comunicazione internazionale, i circuiti del sistema via cavo sottomarino ad essa assegnati. Tali circuiti dovranno essere adatti allo scopo per il quale sono richiesti ed essere forniti e mantenuti in buone condizioni di servizio a tariffe ragionevoli.

(*b*) L'amministrazione turca realizzerà, entro i termini previsti dal seguente articolo 8, un collegamento via cavo o a micro-onde, di capacità idonea per estendere i circuiti del cavo sottomarino fino ad Ankara o a un qualsiasi altro punto opportuno della rete telefonica nazionale turca.

(*c*) l'amministrazione italiana realizzerà, entro i termini previsti dal seguente articolo 8, un collegamento via cavo o a micro-onde, di capacità idonea per estendere i circuiti del cavo sottomarino fino a Roma o a un qualsiasi altro punto opportuno della rete telefonica nazionale italiana.

Articolo 8.

L'amministrazione italiana e l'amministrazione turca faranno del loro meglio perchè il sistema sia completato ed entri in funzione entro il 1975.

Articolo 9.

Per la manutenzione del sistema via cavo sottomarino le due amministrazioni stipuleranno, a tempo debito, uno speciale protocollo dettagliato, basato sui seguenti punti principali:

(*a*) le spese saranno ripartite tra le due amministrazioni nella misura del 50%;

(*b*) la nave posacavi di uno dei due Stati sarà preferita, a condizione che i relativi costi di noleggio risultino competitivi con quelli del mercato internazionale vigenti al momento dell'impiego della nave;

(*c*) per la manutenzione del cavo sottomarino le amministrazioni potranno entrare in un consorzio.

Articolo 10.

(*a*) La sezione sottomarina del segmento *C* compresa tra i due punti di approdo sarà proprietà indivisibile delle due amministrazioni in base ad una ripartizione del 50%;

(*b*) La rimanente parte del segmento *C*, lato Turchia, nonchè il segmento *A* saranno di proprietà dell'amministrazione turca;

(*c*) La rimanente parte del segmento *C*, lato Italia, nonchè il segmento *B* saranno di proprietà dell'amministrazione italiana;

(*d*) Le due amministrazioni potranno cedere, ad ogni utente che ne faccia richiesta, i diritti irrevocabili d'uso (IRU) della metà dei circuiti loro spettanti.

Articolo 11.

L'amministrazione turca sarà responsabile del funzionamento e della manutenzione della stazione cablofonica di Antalya e delle relative apparecchiature terminali; essa dovrà fare del suo meglio per mantenere tale stazione e le relative apparecchiature in buone condizioni di funzionamento.

L'amministrazione italiana sarà responsabile del funzionamento e della manutenzione della stazione cablofonica di Catania e delle relative apparecchiature; essa dovrà fare del suo meglio per mantenere tale stazione e le relative apparecchiature in buone condizioni di funzionamento.

Articolo 12.

Il presente accordo costituisce parte integrante dell'accordo finanziario ed entrerà in vigore lo stesso giorno della entrata in vigore dell'accordo finanziario. Esso avrà una durata di venticinque anni a partire dalla data di entrata in esercizio del sistema.

L'accordo si intenderà rinnovato tacitamente a tempo indeterminato, salvo denuncia da parte di uno dei contraenti, da notificarsi per iscritto all'altra Parte contraente con un preavviso di due anni.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO ad Ankara il 24 gennaio 1973 in due originali in lingua inglese.

(*Seguono le firme*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Carmignano » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Carmignano » corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Carmignano » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1974, n. 326;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Carmignano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che corrisponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Carmignano » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Carmignano ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Carmignano » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Carmignano » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipianti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 185

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « CARMIGNANO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Carmignano » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Carmignano » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese: dal 45 al 65 per cento;

Canaiolo nero: dal 10 al 20 per cento;

Cabernet (localmente noto come uva Francesca): dal 6 al 10 per cento;

Trebbiano toscano, Canaiolo bianco, e Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente: dal 10 al 20 per cento;

Vitigni complementari da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 5 %. Fra i vitigni complementari sono raccomandati: Mammolo, Colorino, Occhio di Pernice.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Carmignano » devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Carmignano » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore ai 400 metri siano derivati da calcarei marnosi di tipo alberese e scisti argillosi (eocene) ed arenarie (oligocene).

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve superare i q.li 80 ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve e cioè nel territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Non è consentita l'aggiunta di mosti o vini di altra varietà e provenienza.

Art. 6.

Il vino « Carmignano » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo intenso, anche di mammola, e con più pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento;

sapore: asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Carmignano » non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Qualora il vino « Carmignano » venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai 3 anni, a partire dal 29 settembre (giorno di S. Michele e festa di Carmignano) dell'anno di produzione delle uve, potrà portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva « riserva ».

Il periodo di conservazione e di invecchiamento di cui sopra deve essere effettuato in botti di rovere o di castagno, rispettivamente per almeno un anno per il « Carmignano » e per almeno due anni per il « Carmignano » tipo « riserva ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi « *extra* », « *fine* », « *scelto* », « *selezionato* » e *similari*.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Carmignano » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6993)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1975.

Norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la denominazione di origine dei mosti e dei vini;

Visto il regolamento n. 816/70 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1769/72 della commissione del 26 luglio 1972, che stabiliva, nel settore vitivinicolo, i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 7 marzo 1973, con il quale sono state emanate le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel citato regolamento (CEE) n. 1769/72;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 1153/75 del 30 aprile 1975 che abroga il menzionato regolamento (CEE) n. 1769/72 e stabilisce nel settore vinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto;

Ritenuta la necessità di emanare le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato regolamento delle Comunità europee n. 1153/75;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque pone in circolazione uve fresche, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato, succo di uve, succo di uve concentrato, mosto di uve fresche mutizzato con alcole (mistella), vino, vino nuovo ancora in fermentazione, vino atto a diventare vino da pasto, vino da pasto, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato, aceto di vino, feccia di vino, vinaccia, vinello, vino alcolizzato, vini marsala speciali diversi da quelli ad aromatizzazione amara, nonché vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita (vini di qualità prodotti in regioni determinate), deve munirli di un documento di accompagnamento i cui modelli, caratteristiche ed indicazioni devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1153/75 della commissione, in data 30 aprile 1975 (« Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 113/1 del 1° maggio 1975).

Il modello V.A. 1 viene utilizzato per i prodotti della Comunità, salvo i vini alcolizzati e i vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita (v.q.p.r.d.); il modello V.A. 2 viene utilizzato per i vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita (v.q.p.r.d.); il modello V.A. 3 viene utilizzato per i prodotti provenienti da Paesi terzi ed immessi in libera pratica negli Stati membri, salvo i vini alcolizzati; il modello V.A. 4 viene utilizzato per i vini alcolizzati.

Art. 2.

I documenti di accompagnamento di cui al precedente articolo sono composti da un originale e da due copie.

L'originale deve scortare il prodotto durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario. Delle due copie, la prima, a cura del venditore o dello speditore, deve essere inviata, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di compilazione ed a mezzo di lettera o pacco raccomandato, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che opera nella circoscrizione di spedizione, la seconda deve essere conservata da colui che cede il prodotto.

Qualora vengano posti in circolazione vini atti a diventare vini da pasto, mosto di uve fresche mutizzato con alcole, succo di uve in recipienti contenenti più di 5 litri, succo di uve concentrato, feccia di vino, vinac-

cia, vinello, vino alcolizzato, altri prodotti che non possono essere offerti o destinati al consumo diretto, nonché i seguenti prodotti non originari delle Comunità europee: uve fresche escluse le uve da tavola, mosto di uve, mosto di uve concentrato, mosto di uve fresche mutizzato con alcole, mosto di uve parzialmente fermentato, succo di uve importato in recipienti contenenti piu di 5 litri, succo di uve concentrato importato, vino liquoroso destinato alla preparazione di prodotti diversi da quelli della posizione 2205 della tariffa doganale comune, fecce di vino, vinaccia, vinello, vino alcolizzato, altri prodotti che non possono essere offerti o destinati al consumo umano diretto, la prima copia del documento di accompagnamento deve essere inviata, entro il giorno lavorativo successivo a quello della compilazione ed a mezzo di lettera o pacco raccomandato, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che opera nella circoscrizione di ricevimento del prodotto, anziché a quello che opera nella circoscrizione di spedizione.

L'istituto di vigilanza che opera nella circoscrizione di ricevimento del prodotto trasmette la copia del documento di accompagnamento a quello che opera nella circoscrizione di spedizione.

Art. 3.

I documenti di accompagnamento di cui all'art. 1 devono essere compilati in ogni loro parte. La scrittura, effettuata a macchina oppure a mano in stampatello, deve essere indelebile e senza abrasioni o cancellature. Gli eventuali spazi vuoti, che precedono o seguono le indicazioni relative alla data ed all'ora di partenza, al numero ed alla natura dei colli, alla gradazione alcolometrica ed al quantitativo del prodotto, devono essere colmati con apposite lineette.

In sostituzione della gradazione alcolometrica, per l'aceto deve essere riportata la gradazione dell'acidità del prodotto; per il mosto di uve, il mosto di uve concentrato, il succo di uve ed il succo di uve concentrato, deve essere riportata la densità. Per il mosto di uve parzialmente fermentato ed il vino nuovo ancora in fermentazione deve essere riportata solamente la gradazione alcolometrica totale. Per le uve, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato, la feccia di vino e la vinaccia di uve, i quantitativi devono essere indicati in volume o peso netto; per gli altri prodotti devono essere indicati in volume.

L'inizio del trasporto deve aver luogo al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo a quello della compilazione del documento di accompagnamento.

Il documento di accompagnamento è valido per un solo trasporto.

Art. 4.

Nel caso di avaria al mezzo di trasporto o nel caso che, per qualsiasi motivo, il viaggio sia interrotto, il trasportatore deve rivolgersi all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o ai locali organi di polizia, per fare attestare sulla bolletta i motivi e la durata della sosta.

In tale caso la validità della bolletta è prorogata del tempo risultante dalla suddetta attestazione.

Art. 5.

Il documento di accompagnamento vinicolo non è obbligatorio:

a) per la circolazione di non oltre 15 litri di vini, comunque confezionati, purché non destinati alla successiva vendita;

b) per la circolazione di qualsiasi quantitativo di succo di uve, di vino o aceto di vino, contenuti in recipienti di capienza non superiore ai 5 litri, confezionati e sigillati a norma delle vigenti disposizioni e riportanti sulla chiusura o sulla etichetta il numero del registro di imbottigliamento di cui ai successivi articoli 9 e 10;

c) per la circolazione di uve, quando il trasporto abbia luogo dal produttore isolato fino al suo impianto di vinificazione o fino a quello dell'associazione di cui fa parte.

Il documento di accompagnamento può non essere compilato da chi pone in circolazione uve fresche, pigiate o non, qualora il trasferimento abbia inizio dal vigneto del produttore e purché:

a) il trasporto sia diretto verso una cantina o stabilimento vinicolo di proprietà di terzi, diverso dall'impianto di vinificazione dello stesso produttore o da quello dell'associazione di cui fa parte;

b) le uve non siano trasportate dal destinatario;

c) il trasporto sia limitato ad una distanza stradale non superiore ai 40 chilometri e sia effettuato nell'ambito della stessa zona viticola.

Nel caso di cui al precedente comma, il documento di accompagnamento deve essere compilato dal destinatario nel momento in cui entra in possesso delle uve:

l'originale del documento deve essere conservato dal destinatario; la prima copia deve essere inviata, ai sensi delle norme vigenti in materia ed a cura del compilatore, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura, competente per territorio, la seconda copia deve essere consegnata al produttore delle uve.

Art. 6.

I documenti di accompagnamento di cui all'art. 1 sono stampati in un originale e due copie su fogli sovrapposti, in lingua italiana e con numerazione progressiva, da tipografie all'uopo autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sotto il controllo dell'istituto di vigilanza del predetto Dicastero, competente per territorio.

Le tipografie devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico, con fogli fissi e numerati progressivamente, preventivamente vidimato sul frontespizio dall'istituto di vigilanza competente per territorio, sul quale devono annotare i quantitativi dei documenti stampati e di quelli consegnati, i relativi numeri di serie, nonché il nominativo, la qualifica e l'indirizzo degli acquirenti. Gli acquirenti, all'atto del ritiro, devono rilasciare ricevuta alle tipografie dei documenti ritirati. Le tipografie forniscono i documenti di accompagnamento, a richiesta ed a pagamento, agli enti pubblici o privati, alle organizzazioni di categoria o agli interessati titolari di uno dei registri di carico e scarico dei prodotti vinosi, comunicando settimanalmente all'istituto di vigilanza competente per territorio, in cui ha sede

l'acquirente, il quantitativo dei documenti consegnati con i relativi numeri di serie ed il nominativo, la qualifica e l'indirizzo degli acquirenti.

All'atto della consegna, le tipografie devono annotare e vidimare la presa in carico dei documenti di accompagnamento con i relativi numeri di serie sul registro di cui al seguente comma, qualora gli acquirenti non utilizzino direttamente i documenti, negli altri casi sui registri di carico e scarico dei prodotti vinosi.

Qualora gli enti pubblici o privati o le organizzazioni di categoria non utilizzino direttamente il documento di accompagnamento devono tenere aggiornato un registro con i fogli fissi numerati progressivamente, preventivamente vidimato sul frontespizio dall'istituto di vigilanza competente per territorio, sul quale devono essere annotati, nella parte carico, il quantitativo dei documenti di accompagnamento ritirati dalle tipografie con i relativi numeri di serie e, nella parte scarico, il nominativo, la qualifica e l'indirizzo di coloro ai quali consegnano i documenti stessi.

Il registro di cui al precedente comma deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Gli enti pubblici o privati e le organizzazioni di categoria possono consegnare i documenti di accompagnamento solamente a coloro che siano titolari di uno dei registri di carico e scarico dei prodotti vinosi ed, all'atto della consegna, devono annotare e vidimare su i predetti registri, il quantitativo ed i numeri di serie dei documenti di accompagnamento consegnati.

In deroga ai comma precedenti, i documenti di accompagnamento possono essere consegnati anche a rivenditori al dettaglio od a privati, quando gli stessi devono provvedere al trasferimento dei prodotti di cui al primo comma del precedente art. 1: in questo caso, le tipografie, gli enti pubblici o privati o le organizzazioni di categoria devono annotare la qualifica del consegnatario con propria vidimazione sul retro del documento di accompagnamento e devono far menzione nei registri dei documenti di accompagnamento, oltre alle altre indicazioni previste dai precedenti comma, che il richiedente non è titolare di uno dei registri di carico e scarico dei prodotti vinosi e devono comunicare, entro il giorno lavorativo successivo a quello della consegna, all'istituto di vigilanza competente per territorio in cui ha sede il richiedente, il quantitativo dei documenti di accompagnamento rilasciati con i relativi numeri di serie, il nominativo, la qualifica e l'indirizzo del richiedente stesso.

Gli interessati provvedono direttamente alla compilazione di documenti di accompagnamento previa timbratura degli stessi da parte degli istituti di vigilanza o degli ispettorati provinciali dell'alimentazione o dei comuni, competenti per territorio, i quali, prima di procedere alla timbratura, devono accertare che coloro che la richiedono siano titolari di uno dei registri di carico e scarico di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.

Nel caso che coloro, i quali richiedono la timbratura dei documenti di accompagnamento non siano titolari di un registro di carico e scarico, i documenti sono compilati e vidimati direttamente dagli enti che effettuano la timbratura stessa.

Gli enti che procedono alla timbratura devono tenere un registro sul quale devono annotare: il nome, la qualifica e l'indirizzo delle persone fisiche o giuridiche che richiedono la timbratura dei documenti di accompagnamento, il numero del registro di carico e scarico ove questo sia tenuto, i numeri di serie dei documenti stessi nonché gli estremi della tipografia.

Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione e i comuni trasmettono ogni due settimane agli istituti di vigilanza, competenti per territorio, l'elenco dei documenti di accompagnamento timbrati o timbrati e compilati.

I documenti di accompagnamento privi del timbro degli enti abilitati ad emetterli, si considerano nulli.

Il documento di accompagnamento timbrato dagli enti di cui sopra non può essere ceduto ad altre persone, né può essere utilizzato da persone diverse da quelle per le quali è stato timbrato.

Il documento di accompagnamento non può essere compilato per quantità e qualità di prodotti vitivinicoli superiori o diverse rispetto a quelle che risultano giacenti presso lo speditore dai registri di carico e scarico di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.

Qualora il prodotto sia oggetto di scambi intracomunitari, il documento di accompagnamento viene compilato dagli enti autorizzati al rilascio dei certificati per i prodotti vinicoli inviati fuori del territorio nazionale, i quali, settimanalmente, devono inviare agli istituti di vigilanza, competenti per territorio, l'elenco dei documenti compilati e rilasciati.

Art. 7.

Coloro, salvo i rivenditori al minuto, che detengono per l'esercizio della loro professione i prodotti di cui al precedente art. 1 devono tenere uno o più registri con conti distinti per ciascun prodotto e per ciascun vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita (v.q.p.r.d.), sui quali devono indicare, per ogni entrata o uscita:

a) la data dell'operazione;

b) il quantitativo entrato o uscito;

c) il prodotto di cui trattasi, adottando le denominazioni di cui al precedene art. 1;

d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita, la scomparsa o la trasformazione del prodotto.

Si intendono detenuti per l'esercizio della professione i prodotti che si trovano nelle cantine, nei depositi, locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti o nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili.

Art. 8.

Ai fini del precedente articolo si considerano anche registri:

a) il verso delle denunce annuali della produzione e delle giacenze, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, limitatamente ai viticoltori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione di cui al successivo articolo;

b) il complesso dei documenti di accompagnamento o, quando questi non siano compilati, il complesso delle fatture per i commercianti all'ingrosso che non effettuino una delle manipolazioni indicate nel successivo articolo;

c) un attestato del comune per gli agricoltori produttori di uve non vinificatori.

Art. 9.

Chiunque procede all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti, dei vini frizzanti gassificati, dei vini liquorosi, dei vini alcolizzati, alla aggiunta in altri casi di alcole, all'elaborazione dell'aceto, alla trasformazione per distillazione, alla trasformazione in vino aromatizzato, al taglio dei vini, deve tenere ulteriori registri di lavorazione per ciascuna delle suddette operazioni.

Sui registri di cui al precedente comma devono essere annotati, per ciascuna operazione, la natura ed i quantitativi dei prodotti utilizzati e dei prodotti ottenuti, il numero dei tini, vasche od altri recipienti in causa, il giorno dell'operazione e, con contabilità specifica, la eventuale detenzione ed utilizzazione dello zucchero, dell'alcole e della acquavite.

Chiunque effettui l'imbottigliamento dei vini deve tenere anche un registro di imbottigliamento, sul quale deve annotare:

a) la natura ed i quantitativi dei prodotti utilizzati;

b) il numero dei tini o vasche od altri recipienti in causa;

c) il numero ed il tipo di bottiglia o fiasco riempiti;

d) il giorno dell'operazione ed il numero del documento di accompagnamento o di altro giustificativo.

Qualora l'imbottigliamento sia effettuato da terzi, nei registri deve essere riportato il nome e l'indirizzo della persona che ha ordinato l'imbottigliamento, nonché una indicazione che consenta di identificare il vino imbottigliato.

Art. 10.

I registri di cui ai precedenti articoli devono essere tenuti, per ogni singola cantina, deposito o stabilimento vinicolo, nei luoghi stessi nei quali sono tenuti i prodotti.

I registri devono essere composti di fogli fissi numerati nell'ordine o costituiti da elementi adeguati ad una contabilità moderna. In ogni caso, prima dell'uso ed a cura degli interessati, devono essere sottoposti a vidimazione dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio, il quale verifica la numerazione.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, nel vidimare i registri di imbottigliamento, assegnano a ciascun imbottigliatore un numero di codice, che sarà costituito dalla sigla della provincia in cui ha sede l'imbottigliatore e dal numero fisso stabilito per il registro generale di carico e scarico.

Ai viticoltori, di cui al precedente art. 8, ed ai dettaglianti non muniti del registro di cui all'art. 7, è assegnata una serie di numeri preceduta rispettivamente dalla lettera *V* o dalla lettera *D* e dalla sigla della provincia in cui gli stessi risiedono.

Il predetto numero di codice deve essere indicato in caratteri indelebili e ben leggibili sulle etichette o sulle chiusure dei recipienti. Esso costituisce dichiarazione atta a individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente ai sensi dell'art. 25, primo comma, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Le iscrizioni nei registri devono essere effettuate, per le entrate, al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del prodotto e, per le uscite, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.

Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico, le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente, in tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura da parte degli istituti di vigilanza competenti per territorio i modelli progressivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Le operazioni di cui al precedente articolo devono essere registrate non più tardi del giorno lavorativo successivo a quello in cui sono state portate a termine.

Art. 11.

I documenti di accompagnamento, i registri e le documentazioni sostitutive di detti registri devono essere conservati dagli interessati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di validità del documento di accompagnamento o dalla data dell'ultima registrazione nel caso di registri e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Art. 12.

Le perdite, i superi od i cali dovuti a lavorazioni, trasformazione o giacenza, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati sui registri o sulle documentazioni sostitutive all'atto in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza.

Lo scarico sui documenti di cui al precedente comma dei prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore è subordinato al preventivo accertamento dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio, al quale deve essere fatta immediata denuncia a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 13.

I registri di cui al presente decreto sostituiscono quelli previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, nonché dagli articoli 6, 13, 14, 35, 36, 37, 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

I registri di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto devono, comunque, contenere tutte le indicazioni dei corrispondenti registri previsti dagli articoli menzionati dal precedente comma.

Art. 14.

Il decreto ministeriale 3 marzo 1973 e successive modificazioni, indicato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(7068)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Stresa

Con decreto 28 ottobre 1974, n. 252, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno demaniale del lago Maggiore in comune di Stresa (Novara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 37, mappale 221, della superficie di mq 351 ed indicato nello stralcio di mappa rilasciato l'8 ottobre 1973 in scale diverse, dall'ufficio tecnico erariale di Novara; stralcio di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6877)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gardone Val Trompia

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1071/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gardone Val Trompia (Brescia), segnato nel catasto del comune censuario di Inzino al foglio n. 7/9, mappale 1719, della superficie di mq 600 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 2 dicembre 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6878)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Campodarsego

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 116, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno di nuova formazione in comune di Campodarsego (Padova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24, mappale 338 (già 269 ½), della superficie di mq 1200 ed indicato nell'estratto di mappa con allegata dimostrazione di frazionamento rilasciati il 3 ottobre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa con allegata dimostrazione di frazionamento che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6879)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo in comune di S. Omobono

Con decreto 28 ottobre 1974, n. 160, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo essiccato del torrente Imagna, in comune di S. Omobono (Bergamo), segnato nel catasto del comune censuario di Selino al foglio n. 4/*c*, mappale 162 ½, della superficie di mq 350 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 ottobre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6876)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in comune di Grotteria

Con decreto 28 ottobre 1974, n. 165, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in destra del torrente Torbido in comune di Grotteria (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 37, mappale 2 ½, della superficie di mq 10.280 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 febbraio 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6875)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti concernenti il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti in comune di La Spezia

Con decreto interministeriale di sclassifica 7 marzo 1975, n. 152, del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, i precedenti decreti interministeriali 15 marzo 1970 e 9 luglio 1973, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 9 novembre 1970 e n. 210 del 4 agosto 1973 si intendono annullati.

Con lo stesso decreto 7 marzo 1975, n. 152, vengono come appresso sclassificati i mappali dal catasto terreni del comune di La Spezia:

220 - 245 - 268 - 280 - 360 - 337 del foglio n. 9; 358 - 360 - 361 - 362 - 103 - 124 - 176 - 196 del foglio 24; 4 - 11 - 16 - 529 - 533 del foglio 67; 1338 - 1536 - 2071 - 2073 - 2074 - 1629 - 1728 - 2077 - 1775 - 2078 - 2080 - 2082 - 1849 - 2084 - 1938 - 2013 - 2087 del foglio 68; 2 - 508 - 509 - 29 del foglio 72; per una superficie complessiva di mq 74.684 che passano dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato.

(7061)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Tigellio Gargiulo, nato a Roma il 9 maggio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Torino il 24 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6552)

Il dott. Virgilio Montagna, nato a Modena il 23 settembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Modena l'8 novembre 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6553)

La dott.ssa Paola Brizzi, nata a Fossombrone (Pesaro e Urbino) il 14 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Urbino il 1° marzo 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6554)

La dott.ssa Giuseppina Cardini, nata a Civitavecchia (Roma) l'8 settembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Roma il 7 dicembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6555)

Il dott. Giovanni Ippolito, nato a Palermo il 1° luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Messina il 29 novembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6556)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Flora, nata ad Agrigento il 7 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciato dall'Università di Messina il 3 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7087)

La dott.ssa Maddalena Di Paolo, nato a Ripalimosani (Campobasso) il 2 luglio 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in filosofia rilasciato dall'Università di Roma il 25 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certififficato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6892)

La dott.ssa Angela Maria Passalacqua, nata a Salemi (Trapani) il 7 agosto 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciato dall'Università di Bari il 21 marzo 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certififficato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6894)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Delibera del consiglio di amministrazione del 30 luglio 1975 modificativa della delibera del 2 maggio 1975 per quanto attiene ad alcuni requisiti cui devono rispondere le carni bovine offerte all'intervento permanente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1302 del 15 maggio 1973 e n. 1896/73 del 13 luglio 1973 e successive modifiche ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle norme generali ed alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/75 del 28 febbraio 1975 che fissa i prezzi di acquisto per gli interventi permanenti nel settore delle carni bovine per la campagna 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del 27 febbraio 1975 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Vista la propria delibera del 2 maggio 1975, con la quale ha predisposto l'organizzazione dell'intervento per la campagna di commercializzazione 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) n. 1315/75 del 23 maggio 1975 che stabilisce la sospensione degli acquisti all'intervento dei quarti posteriori;

Vista la delibera A.I.M.A. del 30 maggio 1975 che modifica la delibera A.I.M.A. 2 maggio 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 1751/75 dell'8 luglio 1975 che modifica il regolamento (CEE) n. 1896/73 del 13 luglio 1973 per quanto attiene ad alcuni requisiti ai quali devono rispondere le carni bovine acquistate dagli organismi di intervento;

Considerata la necessità di modificare la propria delibera del 2 maggio 1975 relativa all'organizzazione dell'intervento per la campagna di commercializzazione 1975-76 per quanto attiene alle variazioni apportate dal regolamento (CEE) n. 1751/75 dell'8 luglio 1975;

Nell'adunanza del 30 luglio 1975;

Ha deliberato:

Il primo comma del punto 3 della delibera A.I.M.A. del 2 maggio 1975 è sostituito dal seguente:

« Sono oggetto di intervento carni fresche refrigerate, presentate per l'acquisto in quarti compensati e quarti anteriori provenienti da:

Vitelloni: 1ª qualità;
Vitelloni: 2ª qualità;
Vacche: 1ª qualità;
Vacche: 2ª qualità,

macellati da non oltre sei giorni, che siano stati refrigerati immediatamente dopo la macellazione per almeno 36 ore in modo da avere, alla fine del periodo di refrigerazione, una temperatura interna non superiore a +7°C. Tale temperatura deve essere mantenuta sino al momento della presa in consegna da parte dell'assuntore del servizio.

Roma, addì 30 luglio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(7188)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 mod. 241 D.P. — Data: 20 settembre 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Catanzaro. — Intestazione: Cinnante Concetta, nata a Catanzaro il 4 ottobre 1907. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 95.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 luglio 1975

(6680)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società « Cooperativa di consumo del popolo di Saliceta S. Giuliano e ville limitrofe », in Saliceta S. Giuliano di Modena.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1975 la società « Cooperativa di consumo del popolo di Saliceta S. Giuliano e ville limitrofe », in Saliceta S. Giuliano di Modena, costituita per rogito dott. Gian Pietro Ansaldi in data 20 ottobre 1945, repertorio n. 1859/537, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Oscar Guidetti.

(7088)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Pietraforte », in Roma

Con decreto ministeriale 23 luglio 1975, i poteri conferiti all'avv. Edoardo Fracassi, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Pietraforte », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1975.

(7054)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 aprile 1975, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di esecutivo tecnico;

Vista la tabella A_1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi tecnici ed amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aereonautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla Segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti - Via Poggioreale, 39, Napoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti - Via Poggioreale, 39 Napoli, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (*non è ammesso il certificato*) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente *articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi* dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla Segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Compito di aritmetica.

Prova pratica:

Esecuzione di un esperimento di chimica o fisica con lo impiego di semplici apparecchiature di laboratorio.

Colloquio:

Accertamento delle conoscenze del candidato sui principi di matematica, fisica e chimica.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Napoli, via Poggioreale, 39, presso la stazione sperimentale.

La prova scritta e quella pratica avranno luogo, rispettivamente, nei giorni 5 e 6 novembre 1975, con inizio alle ore 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopraindicato.

La data del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta e almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica e nel colloquio.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e della applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di esecutivo tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (parametro 128) del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Napoli, addì 1° luglio 1975

Il presidente: FAGLIA

(6277)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a tredici posti di assistente di polizia in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza, modificata, nell'art. 5, dalla legge 1° dicembre 1966, n. 1082;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che ha approvato le norme di esecuzione di detto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile sono attualmente disponibili tredici posti;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1975, con il quale l'Amministrazione della pubblica sicurezza è stata autorizzata a mettere a concorso tredici posti di assistente di polizia in prova, nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1973, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di accesso ai ruoli del personale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza e delle carriere direttiva e di concetto del Corpo di polizia femminile;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento di tredici posti di assistente di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Le vincitrici del concorso, dopo la frequenza del prescritto corso di formazione, verranno destinate a prestare servizio in sedi del Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Calabria, Sicilia occidentale, Sardegna.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili di ruolo delle amministrazioni statali, nonché operaie permanenti dello Stato;

c) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado (maturità classica o scientifica, diploma di geometra, diploma di ragioniere, diploma magistrale, diploma di maestra di asilo, ecc.);

d) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

e) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto. Non potranno essere, in ogni caso, giudicate idonee le aspiranti di statura inferiore a centimetri 164.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domanda - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo il modello allegato, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Saranno altresì valide le domande che fossero eventualmente presentate, nel rispetto del termine anzidetto, alla prefettura della provincia in cui la candidata ha la propria residenza.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno far espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposta a raggiungere — in caso di nomina — qualsiasi residenza, nonché la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico, oppure — in caso di iscrizione a partito — di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi, altresì, espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza della aspirante, o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per le dipendenti dello Stato, in luogo della autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio. La seconda prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Prove scritte:

1) storia d'Italia dal 1870;

2) istituzioni di diritto penale. Tale prova consiste in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, da svolgere in non più di 10 righe di foglio protocollo per ciascuna domanda.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su nozioni di diritto civile nella parte riguardante la famiglia; sulla legislazione speciale amministrativa in materia di sicurezza pubblica e di protezione ed assistenza alle donne ed ai minori; sulla legislazione riguardante il funzionamento dei tribunali per i minorenni; su nozioni di diritto pubblico, di procedura penale (atti di polizia giudiziaria) e di psicologia applicata e dell'età evolutiva.

Le candidate devono altresì dimostrare di conoscere correntemente una lingua straniera scelta tra inglese, francese o tedesco.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 7 e 8 novembre 1975 *con inizio alle ore* 8,30.

Le candidate, alle quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta ai sensi del terzo comma del precedente art. 3, sono tenute a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

Art. 8.

Al colloquio sono ammesse le candidate che abbiano riportato la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Alle candidate che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Il colloquio non si intende superato se la candidata non ottenga la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 9.

Le concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito dall'amministrazione, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria

Art. 10.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

Con lo stesso decreto ministeriale, vengono dichiarate le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in bollo, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia compiuto il 19° anno di età e non superato il 35°;

b) titolo originale di studio o copia autenticata, rilasciata da notaio su carta bollata, ovvero un certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è depositato, nonché da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana in bollo;

d) certificato in bollo da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il godimento;

e) certificato generale del casellario giudiziale in bollo;

f) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare anche i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

I documenti di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che le interessate erano in possesso del requisito della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 14.

L'amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo alla idoneità psico-fisica al servizio d'istituto, previsto dall'art. 2, lettera *e*).

A tal fine, le candidate che avranno superato le prove scritte del concorso saranno sottoposte prima del colloquio a visita medica e psicotecnica di controllo, in Roma, da parte di una commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronunce della commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica delle candidate al servizio di istituto.

Art. 15.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 16.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 13 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 13.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*) del citato art. 13.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del richiamato art. 13, purché nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante lo stato di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 17.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 9, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 13 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Nomina delle vincitrici ed assunzione in servizio

Art. 18.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvederà alla nomina delle vincitrici del concorso con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti successivamente.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1975
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 290

ALLEGATO

Modello della domanda
(in bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile - ROMA

La sottoscritta . . . nata il . . . a . . e residente in . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di tredici posti di assistente nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

A tal fine, dichiara:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di . conseguito presso l'istituto . . . in data . .;

5) di voler sostenere la prova di lingua . .;

6) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

7) di non essere iscritta ad alcun partito politico;

8) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma, presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno, nei giorni 7 e 8 novembre 1975, con inizio alle ore 8,30 e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo questa tenuta soltanto a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

. . . ., addì . . . .

Firma ed indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. . . . . .

Autentica della firma

. . . .

N. B.:

A) Le aspiranti che siano dipendenti da amministrazioni statali devono farne menzione nella domanda, al fine di avvalersi eventualmente dell'esenzione dal limite di età previsto dalla lettera *b*) dell'art. 2 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7062)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di calcolatore in prova presso gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge il 30 novembre 1973, n. 766;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventisette posti di calcolatore in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica o scientifica;
diploma di abilitazione magistrale;
diploma di abilitazione tecnica a qualsiasi indirizzo;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi,

entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Gli esami consistono in:

a) una prova scritta riguardante un calcolo logaritmico, intesa anche ad accertare l'attitudine dei candidati all'interpolazione su tavole numeriche;

b) una prova orale sul programma di matematica della maturità classica con particolare riguardo all'algebra e alla trigonometria piana.

I candidati possono anche essere sottoposti, su loro richiesta, oppure per decisione della commissione esaminatrice, ad una prova grafica di disegno e ad una prova pratica con una macchina calcolatrice.

La prova scritta e la prova orale del concorso hanno luogo in Roma. La prova scritta si svolge nel giorno e nei locali che verranno indicati con apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e affisso all'albo del Ministero della pubblica istruzione e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale,

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la valutazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova orale e la prova pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto in quella orale e quello riportato nella prova pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dallo art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta legale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti, che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. Il Ministro: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 306

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi amministrativi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt. . . . . (*a*), nat. . a . . (provincia di . .), il . ., chiede di essere ammess. . al concorso per esami a ventisette posti di calcolatore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 54 Istruzione, foglio n. 306, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 agosto 1975.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver precedenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .;

9) di essere dispost. ., in caso di nomina, ad accettare qualunque residenza;

. . sottoscritt. . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nello ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati, rilasciati casellario giudiziario a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 2, punto *a*), del bando di concorso.

(*f*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(7013)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4021/4085 in data 8 aprile 1975 con il quale venne bandito un concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Caltanissetta decreto pubblicato nei modi di legge;

Visto il proprio decreto n. 10209 in data 22 agosto 1974 con il quale si è proceduto all'ammissione dei cinque candidati che avevano presentato domande di partecipazione al concorso;

Visti i propri decreti n. 2180 in data 27 febbraio 1975 e n. 7183 in data 6 giugno 1975 con i quali si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Considerato che la predetta commissione in data 2 luglio 1975 in due successive riunioni ha proceduto all'espletamento delle operazioni concorsuali stabilendo ai sensi dell'art. 33 del regio decreto 11 marzo 1975, n. 281, che non può essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia ottenuto almeno 7/10 dei punti a disposizione della commissione;
Visti e riconosciuti regolari i verbali della stessa commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modificazioni, tra cui quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico per soli titoli, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Caltanissetta, verbali dai quali risulta unico idoneo il dott. Morina Antonio con punti 49,24 su 70.
Conseguentemente il dott. Morina Antonio è dichiarato unico idoneo e unico e primo classificato nella graduatoria di merito del concorso di cui in premessa con punti 49,24 su 70.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura e del comune di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 25 luglio 1975

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4021/4035 in data 8 aprile 1975 con il quale venne bandito il concorso pubblico, per soli titoli, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Caltanissetta;
Visto il proprio decreto n. 9702 di pari data con il quale si e proceduto all'approvazione dei verbali con i quali la commissione giudicatrice ha dichiarato unico idoneo il dott. Morina Antonio con punti 49,24 su 70;
Considerato che occorre procedere alla nomina del predetto quale ufficiale sanitario in prova del comune di Caltanissetta;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Morina Antonio, nato ad Agira il 3 febbraio 1916 e residente in Leonforte, corso Umberto, 345, è nominato, in via di esperimento per un anno, ufficiale sanitario del comune di Caltanissetta.
Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto.
Qualora senza giustificato motivo il sanitario considerato non assuma servizio entro il termine di cui sopra sarà dichiarato rinunziatario del posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio ed a quelli della prefettura e del comune di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 25 luglio 1975

Il medico provinciale: SCHILLACI

(6839)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di capo divisione - ruolo tecnico

E' aperto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo divisione - ruolo tecnico (liv. 11) presso questi istituti.

Scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni e per ottenere copia integrale del bando, rivolgersi alla ripartizione personale degli istituti ospitalieri di Verona.

(7155)

PIO ISTITUTO SANTA CORONA DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per i seguenti posti di sanitario:

aiuto di ostetricia ginecologia della divisione per la diagnosi e la cura delle malattie infiammatorie e displasiche femminili;
aiuto di radiologia del 2° servizio di radiologia;
due assistenti di anestesia e rianimazione;
assistente di chirurgia plastica;
assistente per il centro di fisiatria;
assistente di ortopedia e traumatologia;
assistente di ortopedia e traumatologia per la 4ª divisione per le lesioni della colonna vertebrale,

degli istituti ospedalieri Santa Corona in Pietra Ligure, ospedale regionale climatico specializzato, e,

aiuto capo del servizio autonomo di immunoematologia e servizio trasfusionale;
aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico, cliniche e di microbiologia;
assistente di chirurgia generale per il servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione sanitaria;
assistente di pediatria,

dell'Ospedale «G. Salvini» della città di Milano in Garbagnate Milanese, ospedale provinciale specializzato.

Le domande, corredate dalla relativa documentazione, dovranno pervenire all'amministrazione dell'ente, corso Italia numero 52, 20122 Milano, entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla prescritta pubblicazione dell'avviso relativo ai presenti concorsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente, in Milano.

(7157)

OSPIZIO CIVILE «S. MAURO ABATE» DI COLORNO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

In esecuzione alla deliberazione 30 giugno 1975, n. 126, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Colorno (Parma).

(7158)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752220)